

CCLXXIII.

1^a TORNATA DI LUNEDÌ 19 MAGGIO 1884

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TAJANI.

SOMMARIO. *Discussione del disegno di legge per modificare le leggi sulle pensioni dei militari dell'esercito — Parlano i deputati Luchini Odoardo, Serafini, Ungaro, Cavalletto, Curioni, Nocito, Araldi, Roux, il ministro della guerra, il relatore deputato Corvetto ed il deputato Picardi presidente della Commissione — Dichiarasi chiusa la discussione generale.*

La tornata incomincia alle ore 10,5 antimeridiane.

Ungaro, segretario, legge il processo verbale della tornata antimeridiana precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge relativo alle pensioni dei militari dell'esercito.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Modificazioni delle leggi sulle pensioni dei militari dell'esercito.

Onorevole ministro della guerra, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Ferrero, ministro della guerra. Accetto che la discussione si apra sul disegno della Commissione; facendo, però, le mie riserve per alcune disposizioni.

Presidente. Sta bene: articolo per articolo, ella spiegherà queste sue riserve.

Si dà lettura del disegno di legge.

Ungaro, segretario, legge. (Vedi Stampato numero 100 - A.)

Presidente. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. Onorevoli colleghi, benchè iscritto contro il disegno di legge, io non sorgo a combatterlo; sorgo piuttosto a designare una lacuna, se non di questa legge, della nostra legislazione; voglio cioè parlare di disposizioni intese a migliorare la condizione di quei pensionati militari, che presero parte alle guerre della nostra redenzione nazionale.

Signori, voi conoscete il sunto delle petizioni giunte sino a noi. La voce del paese si è fatta udire, la pubblica opinione, e più che la pubblica opinione, un generoso sentimento pubblico c'indicò il dover nostro verso persone alle quali tanto dobbiamo.

Molti di costoro, pensionati secondo le vecchie leggi, hanno appena di che campare; alcuni anche non l'hanno; molti infine traggono tra gli stenti una vita che essi esposero per dar vita alla nazione.

Vi sono ufficiali pensionati con 90 centesimi al giorno!

I più benemeriti, cioè i più remoti iniziatori del nostro riscatto, sono peggio trattati; tanto

peggio trattati, quanto più per l'iniziativa audace e generosa meritavano della patria.

Signori, noi che godiamo i benefici dell'indipendenza, dell'unità, della libertà della patria, che erano le grandi aspirazioni che quei valorosi fecero trionfare, non dobbiamo nell'ora in cui godiamo del beneficio dimenticare i benefattori.

Non lo dobbiamo come cittadini, non lo dobbiamo come uomini politici. Purtroppo si ripete troppo spesso che i popoli sono ingrati!

Veniamo alle obiezioni.

Si disse già che si creerebbe un precedente pericoloso col tornar sopra pensioni già liquidate.

Ma di grazia, dov'è il pericolo? Io credo che se un precedente noi stabiliamo, questo precedente non potrà essere invocato da chicchessia, almeno se daremo sanzione alla legge che ci viene oggi proposta. La legge ora in discussione in fatti determina le pensioni in proporzione dello stipendio; quindi, secondo questa legge, equa e giusta sarà sempre la pensione, perchè resterà sempre la proporzione con uno stipendio, che si manterrà proporzionato ai bisogni dell'esercito e alle condizioni del paese.

Ma poi come si può, qui, parlare di precedenti pericolosi? I soldati attuali del nostro esercito e i futuri avranno un gran merito: quello di conservarci la patria libera; ma i pensionati militari che presero parte alla guerra dell'indipendenza nazionale ebbero un merito maggiore, un merito singolare: quello di crearci una patria che non avevamo.

Or dunque non parliamo di precedenti. Vi sono debiti che non si saldarono mai.

Si oppongono eziandio le condizioni dell'erario, le nostre strettezze finanziarie. Signori, per ora almeno io non faccio proposte concrete, non chiedo che i benefici di questa legge siano applicati a coloro che già furono pensionati.

Osservo io pure che, applicando ai già pensionati il principio regolatore di questa legge, si verrebbe, anzichè ad avvantaggiare, a danneggiare la loro condizione, perchè si prenderebbero a base gli stipendi che erano in vigore al tempo della liquidazione, e questi erano meschini assai.

Perchè la legge ora in discussione potesse recare vantaggio, bisognerebbe supporre che i già pensionati avessero goduto di uno stipendio uguale a quello degli organici attuali.

Non faccio questa proposta speciale, nè pretendo dall'erario oltre quello che l'erario potrebbe dare nelle condizioni attuali. Io traggo occasione dalla legge per ricordare il debito sacro che noi abbiamo di migliorare, come possiamo e per quanto

possiamo, la condizione dei pensionati militari che presero parte alle guerre d'indipendenza, sia con un aumento percentuale sulla pensione che godono oggi, sia col dare un valore determinato da aumenti per ciascuna campagna da essi fatta.

Per ciò che concerne i bisogni dell'erario teniamo conto, onorevoli colleghi, di una verità dolorosa sì, ma che elimina ogni pericolo per l'erario; e questa verità è che *lo tempo va dinanzi colle forze*, e il numero di coloro che noi vogliamo beneficiare si va quotidianamente riducendo; coloro che evitarono il piombo ed il ferro nemico, non si sottraggono alle leggi inesorabili della natura.

Conchiudo chiedendo che la Camera ed il Governo provvedano subito, od almeno assumano oggi formale impegno di provvedere ai vecchi pensionati militari.

Signori, vi sono proposte che con soverchie parole si sciupano. Io affido questa al patriottismo della Camera e del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serafini.

Serafini. Il mio amico e collega onorevole Luchini si era iscritto per parlare contro il disegno di legge; ma egli in sostanza ha parlato in favore, perchè conviene nei principii fondamentali della legge; solo si limitò a raccomandare che il Governo e il Parlamento si convincano della necessità di venire anche in aiuto di quei militari, che attualmente si trovano a riposo.

Io per contro mi sono iscritto a favore, e la Camera non si meraviglierà che in alcuni punti non convenga affatto nelle proposte fatte con questo disegno di legge, alle quali per ciò contrapporrò alcune mie osservazioni. Per altro sono anch' io, in sostanza, favorevole al disegno di legge.

A me preme di fare questa dichiarazione dal momento che ho inteso che l'onorevole ministro della guerra ha accettato che si apra la discussione sul disegno di legge modificato dalla Commissione, o per meglio dire dalla maggioranza di essa, la quale, a dir vero, nel complesso ha peggiorato la proposta ministeriale; segnatamente nell'ultimo articolo. Ma questo è un dettaglio, di cui mi occuperò quando verremo alla discussione degli articoli.

Prima del 1831, signori, le posizioni di riposo, o di ritiro, come si chiamavano allora, non costituivano per il militare un diritto: erano un favore che accordava il Re. In un Governo assoluto, eminentemente aristocratico e militare come quello piemontese, e che aveva molti mezzi per

poter compensare i buoni servizi prestati dagli ufficiali dell'esercito, era ben naturale che si seguisse un simile sistema.

Ed anche la Patente del Re Carlo Alberto del 7 giugno 1831, ammette che le pensioni sieno niente altro che un atto di grazia che fa il Re; giacchè all'articolo 1º è detto: *le pensioni di ritiro le quali Ci piacerà di concedere.* . .

Ad ogni modo, dal 1831 al 1850, le pensioni furono regolate secondo quella Patente regia; solo nel 1850 con la legge 27 giugno, gli ufficiali e militari dell'esercito acquistarono il diritto, in date eventualità, a conseguire la pensione.

Le disposizioni di questa legge nella parte sostanziale non differiscono di molto da quelle dell'atto del Re Carlo Alberto del 1831. La legge del 1850 fu applicata fino al 1865, epoca in cui si trovò conveniente di migliorarla, tenendo però ferma la stessa base; e fu migliorata nel senso di aumentare il quantitativo delle pensioni stesse.

Le due citate leggi del 1850 e del 1865 e l'atto di Carlo Alberto del 1831 stabiliscono una tabella in cui è indicato un *minimum* ed un *maximum* della pensione, secondo i gradi e gli anni di servizio.

Si ha il diritto a conseguire la pensione di ritiro dopo 25 anni di servizio per gli ufficiali subalterni, dopo 30 per gli ufficiali superiori. Qui è stabilito che per ogni anno in più di servizio e per ogni campagna sia aumentata la pensione di una quota che varia per ogni grado. Questo sistema non corrisponde a quello stabilito per le pensioni che si accordano agli impiegati civili, giacchè per questi la legge vigente del 14 aprile stabilisce, che la pensione sia in ragione diretta della media dello stipendio dell'ultimo triennio, e degli anni di servizio e precisamente accorda tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio per le prime 2000 lire, ed oltre le 2000 lire tanti sessantesimi.

Allorchè queste due leggi, del 1865 per i militari, del 1864 per i civili, vennero adottate, presso a poco le pensioni militari corrispondevano con le civili. Ma quando gli stipendi furono aumentati per gli impiegati civili, naturalmente si venne ad aumentare loro anche la pensione.

Non così per i militari; poichè questi avevano una tabella fissa e quindi delle pensioni minori di quelle degli impiegati civili.

Questa condizione di cose è stata lamentata, come è detto nella stessa relazione, in questa Camera ed in Senato, ed anche la stampa in varie circostanze se ne è occupata. Io lodo dunque l'onorevole ministro che, secondo i desiderii della Camera, ha presentato questa legge. In quanto a

me, piuttosto che adottare per l'esercito la legge vigente per gli impiegati civili, avrei preferito di ritoccare convenientemente quella del 1865, la quale è nelle tradizioni militari da oltre 50 anni. Ma il ministro ha creduto di tenere l'altro sistema, ed io, meno queste osservazioni, non ho nulla a dire.

Nella relazione dell'onorevole ministro della guerra ed anche in quella dell'onorevole relatore non è fatto cenno che nella legge delle pensioni militari, oltre gli anni di servizio, si valutino come tali anche le campagne di guerra.

Questa disposizione è dall'esercito valutata moltissimo, poichè è nelle sue tradizioni, e del resto è anche giustissima, perchè ognuno sa quanto sia lo sciupio della vita durante le campagne di guerra, e ce lo può dire benissimo l'onorevole ministro che ne ha fatte molte, e sa a quali sacrifici, a quali privazioni conviene assoggettarsi.

Questa massima di valutare le campagne fatte come anni di servizio fu introdotta nella legge del 1865, poichè esisteva nella legge del 1850 ed anche nelle Patenti del Re Carlo Alberto. Questo sistema vige pure per l'esercito francese, e credo quasi in tutti gli eserciti europei.

E non è piccola cosa, perchè se noi prendiamo l'allegato B della relazione della Commissione, troviamo che un colonnello con 35 anni di servizio e 5 campagne, con la legge attualmente in vigore, ha diritto a 5 mila lire. Per contrario, escludendo le cinque campagne, non avrebbe diritto che a 4666 lire.

Credete che di ciò possa esserne contento? Io credo di no; credo anzi che secondo il diritto accordatogli dall'articolo 11 del disegno della Commissione, opererà per l'applicazione a suo favore della legge del 1865.

In non so veramente se questo rompere le tradizioni, questa specie di noncuranza per i diritti acquisiti, il non pensare a chi ha fatto due, tre e anche più campagne, possa piacere a coloro che hanno sofferto tanti sacrifici per il paese. Chi ha l'occhio un poco pratico di cose militari, quando vede un corpo di ufficiali, non sta tanto ad osservare le loro croci o i loro *crachats*.

Il militare valuta molto le campagne, le medaglie al valore militare e civile, la Croce di Savoia e poco si occupa degli altri ammennicoli che in sostanza si riducono ad un nero fumo.

Giorni sono io ebbi il piacere d'incontrarmi, a Poggibonsi, con un vecchio soldato, che aveva due campagne e due medaglie al valore militare, ed una al valore civile, gli feci tanto di cappello e gli strinsi forte la mano.

Io non credo, onorevole ministro, che di questa disposizione possano accontentarsi quelli che sudarono sui campi di battaglia.

Io perciò mi riservo di proporre al momento della discussione dell'articolo primo, di modificarlo nel senso che ai militari siano valutate, nel computo degli anni di servizio utile per il conseguimento della pensione, anche le campagne.

Sopra altre particolarità e particolari della legge io non mi fermerò; ma mi pare che con quel benedetto articolo 12 la maggioranza della Commissione rimandi l'applicazione di questa legge alle calende greche o presso a poco, mentre è urgente, è aspettata ed è atto politico che presto abbia la sua esecuzione. Neanche è questo il momento di vedere quanto sia benevolo l'articolo 11, a quelli che passassero in pensione prima che abbiano fruito per un triennio l'aumento di stipendio accordato dalla legge 5 luglio 1882, imperocchè è accordato il *gran beneficio* di optare per esser pensionati colla legge del 1850! Ma, Dio buono, poteva proporre la Commissione una disposizione più equa, tanto più che sembra giusto che invece di un triennio per i militari possa bastare un biennio, come appunto è nell'attuale legge, ed è poi naturale tutto ciò? In media il militare non può servire a lungo quanto il borghese. No certamente, perchè il militare, se gli viene un malore fisico, come un reuma ad una gamba, ad esempio, bisogna che si ritiri, mentre il borghese continua alla meglio ad andare al suo ufficio o in legno, o colle stampelle, o appoggiato a destra ed a sinistra.

È bene il notar ciò; e non dico mica che sia un male dal momento che quel servizio può essere disimpegnato anche da chi non è in perfetto stato fisico; e su ciò non ho nulla da dire perchè i Ministeri non devono essere l'officina delle pensioni. Per contro il militare bisogna che sia in condizione di salute tale che, come serve in pace, possa servire in guerra.

Sperava che la nostra benevola Commissione avesse tenuto conto di questa differenza ed avesse stabilito la media sopra l'ultimo biennio.

Ora dirò qualche cosa sopra l'argomento trattato dal mio amico l'onorevole Luchini: questa legge era richiesta molto dagli ufficiali che sono in attività di servizio, ma molto più da quelli che già sono a riposo. Ma essi, segnatamente quelli ai quali fu valutata la pensione dopo l'aumento di stipendio, si trovano di fronte ai pensionati civili in condizioni inferiori, poichè ha bene osservato l'onorevole Luchini che se veramente ai militari in pensione si volesse applicare la legge che

noi stiamo discutendo, la maggioranza non ne avrebbe un beneficio sensibile.

Quindi io ritengo che ai già pensionati militari, un riguardo benigno sia pur necessario, e che il Governo e la Camera lo diano.

È inutile dire che si farebbe una legge retroattiva; perchè, Dio buono! la legge del 27 giugno 1850 aveva anche essa un articolo retroattivo; l'articolo 45; il quale si riferiva ai giubilati per ferite o infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra (cioè quella del 1848-49;) e alle vedove e ai figli dei militari che fossero morti nella guerra medesima o per conseguenza immediata di essa. Dunque, come si vede, nel 1850, non ebbero tanto scrupolo di approvare una disposizione retroattiva. Così l'articolo 7 della legge 7 febbraio 1865 è qualche cosa di simile. Esso si riferisce ai militari in ritiro per ferite o infermità contratte in servizio nelle campagne posteriori alla pubblicazione della legge 27 giugno 1850; e alle vedove e ai figli dei militari che fossero morti nelle medesime e per conseguenza immediata di esse. Ma vediamo un poco la legge 22 luglio 1881. L'articolo 1° di essa dice: " L'applicazione della legge 7 febbraio 1865 viene estesa ai militari ed assimilati che, avendo preso parte alle campagne di guerra per la indipendenza d'Italia, od a quella di Crimea, furono giubilati o riformati per titoli diversi da quelli che sono indicati nell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1879, e godono di una pensione di giubilazione, inferiore a quella che loro spetterebbe in base alla stessa legge 7 febbraio 1865. "

La applicazione della legge 7 febbraio 1865 è pure estesa alle famiglie di detti militari ed assimilati, che si trovano nelle condizioni da essa legge determinate.

Signori miei, questa benedetta questione della retro attività o la risolviamo adesso, od altrimenti la Camera dovrà risolverla fra non molto, sì la dovrà risolvere fra non molto; perchè tali saranno le pressioni, tali saranno le ragioni politiche e sociali che c'incalzeranno, che bisognerà addivenire ad una risoluzione. Io ritengo quindi che sia miglior partito risolverla ora. Anche in Francia non si voleva estendere ai già pensionati il miglioramento introdotto nella legge sulle pensioni, ma i vecchi militari in pensione fecero tale pressione sul Governo e sul Parlamento, che questo dovette venire ad una risoluzione che in verità non fu una applicazione completa di quei benefici, la qual cosa avrebbe portato degli imbarazzi serissimi, come avverrebbe appunto se si volesse applicare questa legge ai pensionati già esistenti; ebbene

in Francia si adottò un temperamento portato dalla legge del 19 agosto 1881, con cui, secondo i gradi, secondo gli anni di servizio, vien dato un compenso ai pensionati dell'esercito e della marina. Io ritengo che questo sia il sistema migliore, e che converrà adottarlo anche in Italia.

Dunque, riassumendo, io ritengo che la legge che ha presentata l'onorevole ministro della guerra sia buona, almeno, nella maggior parte delle sue modalità. Non posso ammettere che agli ufficiali venga tolto il vantaggio di far valutare tra gli anni di servizio per il conseguimento della pensione le campagne.

E in ultimo sono di parere che sin da ora in qualche modo convenga risolvere la questione relativamente ad un compenso da accordarsi agli ufficiali e militari già pensionati e su ciò mi riservo proporre un apposito articolo addizionale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ferrero, ministro della guerra. Ho domandato di parlare unicamente per rettificare un errore nel quale mi pare sia incorso l'onorevole Serafini.

Egli crede che non siano, pel diritto alla pensione, computate le campagne. Ciò non è.

Lo prego di consultare la relazione della Commissione e l'allegato A, il quale stabilisce perfettamente le quote dovute per aumento di pensione.

Del resto, non è abrogato l'articolo 24 della legge fondamentale del 1850, il quale stabilisce che ogni campagna è computata come un anno per il diritto alla pensione. Mi sono permesso di rettificare questo errore, il quale avrebbe potuto produrre una cattiva impressione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ungaro.

Ungaro. Il disegno di legge sulle modificazioni alle pensioni pei militari del regio esercito, non v'è dubbio, s'informa ad un santo principio di giustizia. Esso era reclamato da quanti hanno a cuore il benessere del paese, perchè quella classe di benemeriti cittadini che ogni giorno espone la propria vita per solidificarne le basi, sia avvantaggiata alquanto nel suo avvenire.

Se però il principio di giustizia doveva informare questo disegno di legge, mi permetta l'onorevole ministro della guerra che io brevemente gli accenni alcuni dubbi che mi sono sorti nell'animo in leggerlo.

Per l'esercito, che dev'essere la prima mira dei rappresentanti della nazione, molto si è fatto, ma si è fatto poco però per avvantaggiare la posi-

zione economica degli ufficiali, e molto meno poi per quanto riguarda la retribuzione che loro si accorda quando lasciano il servizio.

Si pensò ad ampliare i quadri della milizia mobile; si militarizzò il Corpo del commissariato e quello contabile; si accrebbero i distretti; si pensionarono quelli che avevano servito i Governi provvisorii nel 48 e 49; ai sott'ufficiali fu provveduto con assoldamenti di favore, e quei congedati furono preferiti negli impieghi d'ordine presso gli uffici del Governo e delle Società ferroviarie. Ma gli ufficiali non furono considerati tutti all'istessa stregua: nè col progetto che abbiamo in esame s'intende considerare nello stesso modo i vari gradi dell'esercito.

Le categorie degli ufficiali di cui intendo parlare sono quella dei *riformati*, quella della posizione *ausiliaria* e quella del *riposo*.

Nella classe degli ufficiali in riforma ed in riposo vi sono quasi tutti quelli che hanno combattute le guerre per l'indipendenza del paese nel 48, 49, nel 59, nel 60, 61 e nel 66, ed alcuni avanzi ancora della Crimea. In questa categoria vi sono anche i feriti a cui con altre leggi si è dato, è vero, la pensione, ma ad essi sono state detratte le campagne, quando le ferite da loro riportate lo furono prima d'aver raggiunto il tempo utile a liquidare la pensione. Nell'*ausiliaria* vi sono quegli ufficiali che, o per età o per malandata salute vi furono collocati d'autorità. A me consta che molti di questi prodi per la meschinità della pensione han cercato di occuparsi in qualunque impiego nelle pubbliche e nelle private amministrazioni; ma lo stragrande numero dei postulanti che si presentano per qualunque piccolo posto, vietandone loro il conseguimento, li ha perfino fatto invidiare la posizione del sott'ufficiale congedato il quale può concorrere ai posti di scrivani locali.

Ad avvalorare quanto io asserisco debbo richiamarmi ad alcune disposizioni del disegno di legge che stiamo discutendo. Difatti all'articolo 11 si dice che per gli ufficiali che fossero collocati a riposo prima del 31 dicembre 1885 sarà facoltativo l'optare per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 7 febbraio 1865; ma dunque, se possono optare per altra legge, qual'è il vantaggio che loro si dà con questa che chiaramente nuoce alla posizione degli ufficiali in servizio ausiliario, perchè, essi non avendo fruito dei vantaggi della legge del 1882 sul godimento dei nuovi stipendi, non sarebbero inclusi nel triennio fino all'85?

La legge sulla posizione del servizio ausiliario dice che: agli ufficiali in posizione di servizio

ausiliario sono applicabili tutte le leggi ed i regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali dell'esercito; ma l'onorevole ministro sa che per essi non è mai possibile la percorrenza del triennio voluto dalla legge del 14 aprile 1864, non avendo stipendio, ma assegnamenti temporanei, e quindi per loro media si dovrebbe prender quella degli ultimi tre anni che essi passarono in servizio effettivo, la quale sarebbe meschina.

E viceversa nel progetto è detto che gli ufficiali in servizio ausiliario saranno conservati in tale posizione a stabilite età, oltrepassate le quali verranno loro definitivamente liquidate le pensioni. E perchè non debbe quest'agevolazione accordarsi agli ufficiali in attività di servizio?

Un'ultima cosa domanderò all'onorevole ministro della guerra ed è la seguente: il sessennio accordato ai capitani non lo si potrebbe estendere anche ai subalterni nelle istesse condizioni, quando per avventura domandassero il riposo?

Io rammento che nella legge del 1875 fu stabilito accordarsi l'onore del grado superiore agli ufficiali che avevano otto anni di grado. Io chiederei ora che agli ufficiali collocati a riposo od in posizione ausiliaria si accordasse l'onore del grado superiore quando quelli della loro classe lo avessero raggiunto nell'esercito; questo provvedimento non aggraverebbe di certo il bilancio e solleticherebbe l'amor proprio degli ufficiali mettendoli anche in posizione, in caso di richiamo in servizio, di non esser sottoposti, pel grado, a quelli che nell'esercito erano loro compagni e che troverebbero superiori.

Ho finito con le mie osservazioni al ministro della guerra. Ed ora mi auguro che l'onorevole Ferrero voglia tener conto non solo delle mie raccomandazioni per gli ufficiali che si trovano nelle categorie da me citate, e che sono oggi collocati fuori servizio, ma che possa anche accettare le preghiere che gli hanno rivolto gli onorevoli Luchini e Serafini a cui mi associo. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Il disegno di legge che l'onorevole ministro della guerra ci ha presentato, migliora effettivamente la condizione degli ufficiali che andranno in pensione, ma è un miglioramento che non accontenterà tutti quelli che sono presentemente in servizio; a questi però con lievi emendamenti si potrà soddisfare. Ma v'ha di più; con la proposta legge non si dà nessuna soddisfazione a quelli, che avendo già cessato da più o meno lungo tempo dal servizio attivo, e che essendo stati pensionati con leggi diverse e meno favore-

voli, ad essi, speravano dalla riconoscenza nazionale in questa occasione qualche miglioramento.

Io ho qui sott'occhio molti memoriali, petizioni, reclami di ufficiali delle varie epoche del nostro risorgimento, i quali hanno combattuto per l'indipendenza della patria e furono pensionati con trattamenti diversi, secondo le leggi che nei diversi tempi esistevano.

I più vecchi fra questi reclamanti, e dirò anche i più benemeriti, perchè furono quelli che iniziarono la lotta dell'indipendenza, si trovano rispetto agli altri nella condizione peggiore e più pregiudicata.

Basta ricordare la lotta veramente gigantesca che sostenne l'esercito piemontese nel 1848 contro l'esercito dell'impero d'Austria, e i fatti d'arme gloriosi che si sono compiuti in Lombardia, ed è dovere di tributare a quei valorosi grande riconoscenza. Furono essi che ci insegnarono come l'Italia possa con eserciti propri resistere agli stranieri, essi c'insegnarono il modo di toglierci dal collo il giogo straniero; essi prelesero alla campagna vittoriosa del 1859; a questa benemerita e gloriosa falange noi dobbiamo non solo riconoscenza, ma anche qualche utile provvedimento che ne migliori la condizione economica.

Nelle diverse epoche dal 1848 in poi gli stipendi vennero migliorati in relazione delle forze economiche del paese e in relazione anche del progressivo caro del vitto. Gli stipendi di allora potevano sembrare ed erano sufficienti, ma riportati al presente non bastano assolutamente ai bisogni della vita per quanto si voglia limitati. Ora coloro che sopravvivono devono stare ancora alla stregua degli stipendi antichi, i quali non sono più proporzionati alle necessità della vita odierna? Io credo che no.

Ripeto quindi essere dovere del Parlamento di dare soddisfazione a questi reclami. Se non potremo darla completa e rendere piena giustizia, facciamo almeno qualche cosa nei limiti possibili delle condizioni presenti della finanza dello Stato; vi pensi, onorevole ministro delle finanze.

Egli sa che agli operai non stabili, ma avventizi degli arsenali, agli operai iscritti soltanto nei ruoli, e che sono chiamati a lavorare secondo le occorrenze, quando vengono in fine della loro operosità, quando si riducono invalidi, furono non è molto, assegnate pensioni superiori a quelle di alcune categorie degli ufficiali del 1848-49.

L'onorevole ministro ha testè consentito che si accordassero pensioni agli operai delle manufature dei tabacchi, e ciò è giusto; ma è pur giu-

sto che si accordino pensioni agli ufficiali in correlazione al loro grado, ai loro servizi, ai benefici che hanno reso alla patria. (*Bene!*) Infine, questi ci hanno dato una patria, ci hanno dato l'indipendenza nazionale, e noi saremo sconoscenti verso di loro, e vorremo lasciarli nella povertà? Non lo voglio credere.

Ma a provvedere a tutto io capisco che c'è sempre questa benedetta questione finanziaria, che vi si oppone; orbene, provvediamo dunque almeno a quelli che sono veramente benemeriti, e che parteciparono alle guerre dell'indipendenza.

Ma improvvisare un articolo di legge sarebbe forse cosa pericolosa, e non potrebbesi forse fare così su due piedi un provvedimento che approssimativamente s'avvicinasse ad una giustizia distributiva ragionevole.

Ed è per ciò che io, nella speranza che il Governo ed il Parlamento lo possa accogliere, in accordo con altri onorevoli colleghi propongo il seguente ordine del giorno, col quale " la Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge, in virtù del quale agli ufficiali superiori ed inferiori, ed ai militari di truppa del regio esercito, e della regia marina, pensionati a vita per collocamento a riposo, o in riforma, colla applicazione delle leggi sulle pensioni antecedenti a quella che oggi si discute, sarà triplicato l'ammontare per l'assegno stabilito per le campagne di guerra dalle leggi del 7 febbraio e dal 20 marzo 1865, e precedenti. „ Se si farà il computo, vedranno che l'onore non è grave, che l'onere, correlativo al dovere che abbiamo verso quei benemeriti, non è sproporzionato, e che l'onorevole ministro delle finanze, a conti fatti, lo potrà accettare. Io spero di avere a quest'ordine del giorno favorevoli e la Camera, ed il Governo.

Dopo questa proposta devo fare una raccomandazione: la faccio al Governo ed alla Commissione governativa, della quale fanno parte alcuni colleghi nostri, che è quella che si occupa degli assegni vitalizii di sussidio da concedersi nei casi di povertà ai vecchi ufficiali e sott'ufficiali, non pensionati, del 1848-49.

Vi sono alcune categorie di questi benemeriti che sebbene per leggi finora adottate non abbiano titolo a regolare pensione, pure per condizioni speciali e per eminenti riguardi di giustizia ne sono degni; i più di questi sono poveri. Rispetto a questa categoria di sovvenuti io credo che si potrebbe in virtù di una nuova legge speciale provvedere alla loro non lieta condizione, e al loro decoro ammettendoli al beneficio di normale pensione.

Io ricordo dei sott'ufficiali italiani della marina austriaca e dell'esercito austriaco, che nel 1848 trovandosi in Italia, hanno fatta adesione al movimento nazionale, e si sono diportati con tanto valore e con tanta capacità e bravura da meritare gradi di ufficiali ordinari e di ufficiali superiori: alla capitolazione di Venezia non furono proscritti, non furono esclusi dall'amnistia perchè non erano ufficiali. Ma quando l'Austria occupò Venezia, obbligò questa brava gente a ritornare nell'esercito e servire per forza come soldati semplici fino al termine della loro ferma.

Erano essi maggiori o capitani d'artiglieria o del genio, alcuni dei quali nella difesa di Venezia si sono veramente distinti, ed i loro nomi resteranno illustri nella storia di quel glorioso assedio. Questa gente fu forzatamente obbligata al servizio militare della bassa forza. Come si è provveduto ad essi? Si è provveduto adeguatamente? Forse saranno sussidiati, ma io credo che essi meritino una pensione regolare. Eguali considerazioni potrei fare per i casi analoghi riguardo ai difensori di Roma del 1849. Ad ogni modo io li raccomando tutti alla giusta considerazione del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Io ho chiesto di parlare per chiamare l'attenzione dell'onorevole ministro della guerra sopra una diversità esistente nelle norme per la liquidazione della pensione di riforma e di riposo per alcuni ufficiali dell'esercito. È noto che gli ufficiali d'artiglieria e genio, che sortono dalle nostre Accademie militari, nella valutazione della pensione sono trattati in modo da contarsi a loro vantaggio anche gli anni di studio compiuti nell'Accademia, a partire, se non erro, del 17° anno della loro età. Con una legge poi del 9 ottobre 1873, se non m'inganno, si è accordato agli ufficiali medici dell'esercito un vantaggio analogo, valutandosi per gli effetti della liquidazione della pensione cinque anni del corso universitario.

E questa misura io credo giusta per eguaglianza di trattamento tra ufficiali che, nella sfera delle loro attribuzioni, sono da ritenersi come egualmente benemeriti.

Questa eguaglianza di trattamento però non esiste per altri ufficiali, che vengono dalle Università e dalla scuola d'ingegneria.

Sovente si nominano nel corpo del genio e dell'artiglieria, giovani ingegneri già laureati o laureandi, e per questi la pensione si computa dal tempo in cui cominciano a prestare servizio.

Or bene, io credo che, per una misura di equità, anche a questi bisognerebbe fare un trattamento analogo a quello che si fa agli ufficiali medici; che, cioè, il tempo della loro pensione decorra almeno da 3 anni prima di quello, in cui cominciano a vestire l'uniforme. In tal guisa, precisamente come per gli ufficiali medici, sarebbero valutati ai detti ufficiali provenienti dalle scuole d'ingegneria 5 anni di studi preparatori, ossia tre compiuti nelle scuole civili per gli aspiranti al diploma d'ingegnere e due nella scuola d'applicazione militare.

Io prego l'onorevole ministro della guerra, di volere prendere in esame queste mie osservazioni e di vedere se non è il caso di prendere qualche provvedimento nel senso da me indicato; tanto più che la proposta da me stata fatta, ebbe già in Senato l'appoggio degli onorevoli senatori Casati, Chiesi, Mezzacapo e Menabrea, uomini autorevolissimi e molto competenti in questioni militari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Il concetto fondamentale di questo disegno di legge è la parificazione delle pensioni militari alle civili. È dunque evidentemente un notevole passo che noi facciamo nel servizio delle pensioni per i militari, giacchè fino ad ora esse non sono state trattate collo stesso favore delle pensioni degli impiegati civili.

Ma io credo che questo passo non debba essere fatto dalla Camera, se non come promessa di ulteriori miglioramenti. Questo mio concetto non è diretto soltanto allo scopo di eccitare l'onorevole ministro della guerra a rendere migliore la sorte degli impiegati militari, ma a quello altresì che sia data la maggiore estensione possibile alle disposizioni di questo disegno di legge. E di vero, credo che questo disegno di legge, sebbene segni un progresso sulle disposizioni che avevamo per lo innanzi, non risponda a tutti i principii della giustizia distributiva. Con esso si calcola infatti il servizio ma soltanto in ragione della durata; la quale non è la giusta misura dell'importanza del servizio. Ognuno comprende come, a paragone del servizio che prestano gli impiegati civili, sia ben più importante quello che prestano i militari. All'impiegato civile si domanda la fedeltà, la esattezza nel servizio; ma, in tutto il resto, egli è un cittadino come un altro: può pigliarsi tutti gli svaghi che vuole, ha i conforti della vita civile; ha, insomma, un vivere, se non bello, almeno riposato; ma al militare si chiede qualche cosa di più della fe-

deltà e della esattezza: si chiede il sacrificio della vita; si chiede l'abnegazione e il coraggio nella lotta contro ogni maniera di pericoli nei quali, quando l'individuo non muore, ha spesso la persona rotta per mutilazioni o ferite, e dai quali si ritrae quasi sempre invecchiato anzi tempo ed impotente ad altra professione. Si chiede insomma al soldato non il comune servizio di ogni altro impiegato, ma quell'eroismo senza del quale l'esercito non si sostiene e la patria non si difende.

Ora io credo che la retribuzione che dà lo Stato debba essere proporzionata alle qualità che si richiedono per un determinato servizio ed alle conseguenze dannose che da esso nascono.

È perciò che io non approvo in teoria il sistema di parificare per gli effetti della pensione il servizio militare col servizio civile quando abbiano la stessa durata. Il servizio, come la vita, non istà nel tempo ma nelle cose che nel tempo si fanno. Nè questo è solo. A me inoltre non persuade una disposizione che trovo nell'articolo 3 di questo disegno di legge, secondo la quale il Ministero della guerra può collocare a riposo di autorità gli ufficiali che, dopo 25 anni di servizio, divengano, per infermità, inabili a continuarlo od a riassumerlo (e questo sta bene), ovvero sieno posti in servizio ausiliario (e questo sta male) in disponibilità o in aspettativa per scioglimento o riduzione di Corpo, per soppressione d'impiego o prigionia di guerra.

Comprendo che possano essere collocati a riposo di autorità coloro che divenissero inabili a continuare o a riassumere il servizio; ma non comprendo come lo possano essere coloro che siano posti in questa condizione per scioglimento o riduzione di Corpo, soppressione di impiego o prigionia di guerra.

È cosa strana che si possano chiudere in faccia le porte al guerriero che torna dalla prigionia con l'aureola della gloria, dicendogli che non c'è più posto per lui.

Mi pare che l'onorevole ministro della guerra dovrebbe considerare che non è giusto metter da canto come inutili arnesi persone, che hanno prestato grandissimi servizi alla patria, e che sono ancora in grado di prestarne.

Non credo, dall'altro canto, che possano meritare accoglienza le osservazioni che furono fatte dall'onorevole Ungaro sopra due punti di questo disegno di legge, vale a dire sull'articolo 11, e sul numero 2 dell'articolo 1.

Per ciò che riguarda l'articolo 11 l'onorevole Ungaro, se non erro, si lamentava del diritto che è lasciato a coloro che debbono avere la pensione

di sceglier tra la legge precedente e l'attuale. Questa è una disposizione che vige anche per gli impiegati civili, i quali, avendo naturalmente cominciato a servire sotto una determinata legge, ed avendo in seguito alla medesima acquistati dei diritti, possono, secondo che loro meglio talenta, credere più opportuno per loro di liquidare la pensione in base della legge sotto la quale incominciarono il servizio, anzichè della nuova.

Non può dunque censurarsi quella disposizione del disegno di legge.

L'onorevole Ungaro osservò poi che il numero 2 dell'articolo 1 merita una correzione, dappoichè si dà l'aumento del sessennio in aggiunta alla pensione ai soli capitani.

Notava giustamente l'onorevole Ungaro, che questa disposizione si deve estendere ad altre categorie di militari, come sarebbero i sott'ufficiali, dappoichè la ragione per la quale si fa questa eccezione gli è perchè si passa molto tempo nel grado di capitano, prima di avere la promozione ai gradi superiori. Ora, questo lungo tempo che si perde nel grado di capitano, in paragone di quello che si perde negli altri gradi, evidentemente è una ragione per l'aumento del sessennio anche per i sott'ufficiali, perchè credo che sia pari il decorramento del tempo per essere promosso da capitano a maggiore, di quello che si richiede per passare da sott'ufficiale ad ufficiale.

La disposizione per altro non potrebbe estendersi a tutti gli altri gradi militari nei quali non c'è una lunga sosta, ma quella breve fermata che è indispensabile per un graduale passaggio.

Io credo in conclusione che la Camera potrà approvare questo disegno di legge, salvo ad introdurre negli articoli, alcune disposizioni che valgano a migliorarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Araldi.

Araldi. Non dirò che pochissime parole. Gli oratori precedenti hanno fatto notare come sia un atto di vera giustizia il migliorare la condizione di quei militari che sono stati collocati a riposo prima d'ora e che hanno fatto tutte, o in gran parte le campagne della indipendenza e dell'unità. Io comprendo la difficoltà che hanno incontrato l'onorevole ministro e la Giunta (difficoltà indicata nella relazione) per introdurre in questo disegno di legge una disposizione che ne estenda il beneficio anche agli ufficiali tanto benemeriti di cui ho parlato. Comprendo anche come forse l'onorevole ministro non potrebbe non essere disposto ad accettare una proposta, una risoluzione della Camera la quale determinasse la misura del-

l'aumento da accordarsi sulle pensioni anteriormente concesse, od una disposizione che conducesse a risultati i quali pel momento non si potrebbero pienamente valutare; ritengo però che anche il ministro, e la Commissione si siano persuasi della vera necessità e giustizia di adottare qualche provvedimento in favore di tanti vecchi e benemeriti ufficiali i quali versano in gravi e continue strettezze; ed in questa persuasione, mi permetto di presentare e di raccomandare tanto alla Camera che al ministro la seguente risoluzione:

“ La Camera invita il Governo a presentare sollecitamente un progetto di legge che migliori le condizioni dei militari pensionati prima d'ora, i quali presero parte alle guerre nazionali, per la nostra indipendenza, e li chiami a fruire anch'essi, per quanto è possibile, degli effetti della legge ora in discussione.”

Dopo quanto è stato detto dagli oratori precedenti, io non aggiungo altro, e raccomando questa risoluzione alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux.

Roux. Dopo tutto quello che hanno detto i precedenti oratori io, non derogando alla mia abitudine, sarò brevissimo.

Mi permetto di toccare anch'io la questione dei veterani, giacchè credo sia obbligo particolarmente di noi giovani, ultimi venuti, di spendere una parola in pro di questi benemeriti del nostro risorgimento, e la spendo tanto più volentieri, in quanto me ne porge l'occasione la bella relazione dell'onorevole nostro collega Corvetto.

La relazione, che pure ha nobilissime parole per gli stenti e le privazioni in cui vivono i veterani, dice che non si può prendere in considerazione la condizione loro a cagione delle povere condizioni delle nostre finanze. Ma se noi così diciamo e facciamo, a me pare che, rispettando le ragioni del bilancio, offendiamo la giustizia e l'equità, e non corrispondiamo al sentimento generale di tutta la nazione.

Quando nei pubblici ritrovi, nelle feste, nelle inaugurazioni solenni noi vediamo avanzarsi la bandiera tricolore seguita da quei generosi che han combattuto le prime guerre della nostra indipendenza, che ci hanno dato l'unità e l'indipendenza, allora noi prodighiamo parole, elogi, ringraziamenti e saluti a questi valorosi.

Ebbene, questi che noi primi salutiamo commossi in ogni occasione solenne, il presente dise-

gno di legge colloca per ultimi, anzi dimentica affatto!

Con questa legge voi accordate il miglioramento delle pensioni a coloro che sono ancora in attività di servizio, o sono in servizio ausiliare; dunque a questo modo voi venite a confermare che concedete benefici solamente a quelli dai quali potete ancora sperare dei vantaggi e dei servizi dimenticando del tutto quelli che già hanno reso dei servigi, (e quali servigi!) alla vostra patria.

Così imprimete quasi un carattere gretto ed egoistico a questa legge, posponendo alla convenienza del bilancio le ragioni di equità e le norme di giustizia, le quali vogliono che quello che si fa per gli uni non sia negato a quegli altri che vi hanno almeno eguale se non maggiore diritto. E oltre a ciò noi dobbiamo pensare che le considerazioni che ci hanno ispirato di migliorare le condizioni degli altri militari, quali il rincaro dei viveri e tutte le altre strettezze che noi oggi deploriamo, valgono tanto più a favore dei veterani, i quali per la maggior parte sono ormai ridotti a povere condizioni di salute, ed hanno quindi maggiori e più urgenti bisogni da soddisfare.

Io perciò, associandomi agli ordini del giorno proposti dagli oratori che mi precedettero, attendo dal Ministero dichiarazioni tali che assicurino il miglioramento della condizione dei pensionati militari collocati a riposo prima del 1882.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Corvetto, relatore. Come vecchio soldato io non posso che esprimere la più alta riconoscenza verso gli onorevoli colleghi che hanno fin qui parlato sopra questo disegno di legge, poichè essi hanno avuto tutti nobili, generose e patriottiche parole per coloro che appartengono od hanno appartenuto all'esercito nazionale.

È un fatto innegabile, signori, che fu uno strazio per l'animo della Commissione, quello di non potere far nulla per i veterani delle patrie battaglie; ma noi avevamo un compito preciso, determinato. La Commissione doveva pronunziarsi su questo disegno di legge il quale è inteso soltanto ad estendere agli ufficiali il principio sul quale si fonda la legge sulle pensioni degli impiegati civili, quello della proporzionalità della pensione allo stipendio. Notevole è la diversità che corre fra la legge che stabilisce le pensioni per gli impiegati civili e quella che riguarda i militari, come già accennò l'onorevole Serafini.

La legge del 1865 per i militari determina la pensione sopra una tabella fissa, quindi gli au-

menti di stipendio che la succedettero non hanno avuto nessuna influenza sulle pensioni.

La legge invece del 1864 per gli impiegati civili determina le pensioni in base allo stipendio medio dell'ultimo triennio di servizio effettivo. Cosicché mano mano che per gli impiegati civili aumentarono gli stipendi crebbero anche le pensioni. Ecco perchè, mentre nel 1864 e nel 1865 le pensioni erano su per giù equiparate, oggi quelle dei militari sono di non poco inferiori alle pensioni degli impiegati civili. Io ebbi già occasione di far notare alla Camera tale disparità e la Camera unanime convenne nella mia proposta che mirava a farla sparire.

Di fronte al problema posto alla Commissione, di applicare, cioè, ai militari la pensione in misura proporzionale agli stipendi, la Commissione stessa non poteva portare oltre le sue proposte.

D'altra parte, in che modo si potrebbe dare effetto retroattivo alle disposizioni che ora ci si propongono? Dovremmo proporzionare la pensione agli stipendi sui quali fu liquidata? Se così si facesse, i vecchi pensionati non risentirebbero alcun beneficio, perchè quegli stipendi sono inferiori ai presenti.

Doveva, poteva la Commissione proporvi particolari disposizioni in favore dei militari già pensionati? Lo doveva e lo poteva dopo i computi di spesa fatti e dopo le categoriche dichiarazioni su ciò avute dall'onorevole ministro delle finanze, come accennai nella relazione? Fu, lo ripeto, con un vero stringimento di cuore che la Commissione si giudicò incompetente a prendere in considerazione le numerose petizioni che le pervennero. E lascio a voi, onorevoli colleghi, come anche, se vogliono essere giusti, ai miei antichi compagni d'armi di giudicare se io non sia quello che più d'ogni altro abbia dovuto sentirne rammarico!

Ma se la Commissione ha ritenuto di non poter fare quanto avrebbe vivamente desiderato a favore di quelli che hanno gloriosamente combattuto per l'Italia, *di questi nostri valorosi veterani tanto benemeriti della patria, non pochi dei quali vivono gli ultimi loro giorni fra gli stenti e le privazioni*, io credo per altro di interpretare gl'intendimenti di tutti i miei colleghi della Commissione, dichiarando che essa farebbe buon viso a qualunque proposta fosse fatta a vantaggio dei pensionati militari che parteciparono alle patrie battaglie, purchè sia all'infuori di questa legge che discutiamo; la quale ha un oggetto e una portata rettamente circoscritti, e non è diretta a concedere una particolare remunerazione, ma un semplice pareggiamento.

L'onorevole mio amico Serafini ha supposto che in conseguenza di questa legge dovesse cessare per i militari l'assegno per le campagne; ma l'onorevole ministro ha già rettificato l'equivoco. Infatti, come si può supporre tolto per i militari l'assegno per le campagne, mentre l'articolo 10 della legge per gli impiegati civili, consacra lo stesso principio e l'articolo 10, capoverso 2º, dice che agli impiegati civili che hanno preso parte come militari a qualche campagna, gli assegni corrispondenti saranno liquidati come è disposto per i militari? Dunque *a fortiori* questo criterio resta anche per i militari; com'è categoricamente stabilito dalla legge del 1850, che rimane la norma fondamentale delle pensioni militari.

Sapete l'anomalia che c'è in questa disposizione e che fa un po' di senso? È questa. Non farò il confronto tra un ufficiale e un impiegato, ma tra due ufficiali. Per esempio, due ufficiali raggiungono 40 anni di servizio; l'uno ha avuto la disgrazia di non far campagne, l'altro ha avuto la fortuna di farne sei; ebbene, tutti e due ottengono la identica pensione, perchè la legge stabilisce che l'assegno di campagna non possa mai andare in eccedenza al massimo fissato per la pensione.

Questa è veramente una stranezza, ma nella legge delle pensioni militari ve ne sono molte altre, di cui oggi come relatore non posso parlarvi, ma delle quali spero di potervi intrattenere qualche altra volta dal mio banco di deputato. Ma però tengo a dichiarare che non si è per nulla toccato all'assegno delle campagne. E non ci sarebbe mancato altro! Mentre siamo il solo paese al mondo, nel quale i militari non abbiano sopra gli impiegati civili un qualche vantaggio nella pensione di riposo!

Io non voglio far perder tempo alla Camera, ma tengo a dar qui una spiegazione. Io temo che l'onorevole Nocito, il quale disse assennatissime parole sui criteri che devono guidare nello stabilire le pensioni militari, non abbia inteso il concetto dell'onorevole Ungaro, relativamente all'articolo 11 di questo disegno di legge.

L'onorevole Ungaro combatte, se non erro, l'articolo 11, intendendolo nel senso che si voglia dare alla legge effetto retroattivo. Ma la ragione di quella disposizione è assai chiara.

La legge che ha stabilito gli attuali stipendi, ebbe vigore dal primo dell'anno 1883. La legge del 1864 per le pensioni che ora si applicheranno ai militari, basa la liquidazione della pensione sullo stipendio medio dell'ultimo triennio. Mi spiego con un esempio. Domani questa legge è promulgata.

Il ministro mette a riposo un tenente colonnello. Questo tenente colonnello, il quale nell'ultimo triennio che vien preso per base per la pensione, ha avuto per un anno e mezzo lo stipendio vecchio e per un anno e mezzo lo stipendio nuovo, fatti bene i conti, ci verrebbe a perdere. Ebbene, noi crediamo che sia giusto di lasciargli la facoltà di optare per l'applicazione della legge del 1865.

Qualche membro della Commissione avrebbe desiderato di poter presentare una modificazione a questo articolo; ma la maggioranza di essa, sempre per quel principio assoluto di non far nulla che potesse aumentare la portata finanziaria di questo disegno di legge, ha lasciato l'articolo come ci venne proposto dal ministro; in modo che l'ufficiale il quale veda di esser danneggiato dall'applicazione di questa legge, possa optare per la legge anteriore.

Una minoranza nella Commissione avrebbe voluto anche che per gli effetti di questa legge si considerasse la legge, la quale nel 1882 ha aumentato gli stipendi per gli ufficiali, come avente vigore tre anni prima del giorno in cui andrà in vigore la presente legge; e ciò le sembrava giusto dal momento che la legge d'aumento per gli stipendi degli ufficiali seguì, non precedette quella degli impiegati civili.

Ma qui, dice l'onorevole Serafini: perchè non liquidare la pensione dei militari in base dello stipendio dell'ultimo biennio, anzichè dell'ultimo triennio?

Anche a questo aveva pensato la Commissione; ma essa non ha voluto allontanarsi dal principio, base del suo lavoro, di applicare per gli ufficiali le stesse norme che si applicano per gli impiegati civili, e questa fu prudenza forse, perchè in tal modo non si pregiudicherà l'avvenire.

Io non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ungaro.

Ungaro. Ai sentimenti patriottici coi quali ha esordito il relatore, io credo partecipino da quanti sono in quest'Aula: tutti avremmo, come lui, voluto avvantaggiare ancor di più la posizione degli ufficiali i quali, avendo le maggiori benemerienze verso il paese, sono adesso fuori servizio.

Però l'onorevole relatore si è trincerato dietro quanto gli era stato prescritto per il lavoro della Commissione.

Quei sentimenti noi siamo usi ad esprimerli, giova il dirlo, nei nostri discorsi; e molte volte innanzi agli elettori, si fa sfoggio di patriottismo;

ma io trovo che qualche volta occorrono fatti e non parole. (*Benissimo!*)

Quello che si è chiesto dall'onorevole Luchini, e da me, e dall'onorevole Cavalletto col suo ordine del giorno, tende a mettere in attuazione quei sentimenti patriottici, che tanto bene ci ha manifestati l'onorevole Corvetto. Ma io vorrei che l'onorevole relatore, il quale è tanto intelligente di cose militari, non si trincerasse dietro le prescrizioni che ha avute dall'onorevole ministro della guerra, ma che venisse nel nostro concetto e riconoscesse il grande valore che ha l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Cavalletto, e a cui io ho avuto l'onore di apporre la mia firma.

L'onorevole Corvetto ha parlato dell'articolo 11, che io ho voluto menzionare nel mio discorso, e ha detto avere io quasi preteso che in quell'articolo si fosse vista una forza retroattiva per l'esecuzione del disegno di legge.

Corvetto, relatore. Chiedo di parlare.

Ungaro. L'onorevole Corvetto, nel darmi le spiegazioni che gli avevo chieste, ha voluto portare l'esempio di un capitano il quale debba essere collocato a riposo o per sua domanda, o per ordine del ministro della guerra, ed ha ammesso che si sarebbe allora liquidata la pensione in base allo stipendio goduto nell'ultimo triennio in cui quell'ufficiale abbia servito col grado di capitano.

Ma l'onorevole Corvetto sa quanto me, che gli ufficiali i quali non si sentono abili a seguitare il servizio, o che sono stanchi di aver passata nell'esercito la miglior parte della loro vita, la gioventù, domandano il riposo quando hanno appena raggiunto il diritto di esservi collocati. Ora, ciò accade spesse volte nell'anno stesso in cui ottengono la promozione. Quindi il caso a cui ha alluso l'onorevole relatore di prendere per base lo stipendio goduto nell'ultimo triennio per la liquidazione della pensione, non potrebbe applicarsi per tutti quegli ufficiali i quali domandano il collocamento a riposo appena abbiano ricevuta la promozione.

L'onorevole Corvetto ha parlato delle campagne che si detraggono a molti ufficiali che sono adesso a riposo. Ma io posso assicurare l'onorevole Corvetto che se la legge prescrive il modulo per le pensioni agli ufficiali che siano stati feriti nelle campagne od abbiano contratto malattie in servizio, però a questi ufficiali resi inabili al servizio e che sono stati collocati a riposo prima che ne avessero avuto il diritto, è stato sempre usato tutto il riguardo, nel liquidare la loro pensione, computando ad essi le campagne di guerra. È a questi ufficiali che io facevo allusione nel mio discorso,

onorevole Corvetto, e non a quelli che erano stati collocati a riposo d'ordine del Ministero della guerra, o in seguito a loro domanda, e che avevano fatte le campagne per le quali la stessa legge accordava la pensione.

Io dunque spero che l'onorevole ministro della guerra e l'onorevole relatore, vorranno fare buon viso alla proposta oggi presentata, la quale non tende a dare al disegno di legge una forza retroattiva, accordando un miglioramento della pensione agli ufficiali che sono già in riposo, od in riserva, od in posizione ausiliaria, ma invece tende soltanto a triplicare, o duplicare (poichè anche della duplicazione io mi accontenterei) il diritto che hanno gli ufficiali per le campagne che hanno fatto con onore e per l'indipendenza italiana.

Io credo che la proposta non potrà portare molto aggravio all'erario; e prego perciò l'onorevole ministro della guerra di volerla almeno studiare di accordo coll'onorevole ministro delle finanze, affinché egli possa mercoledì dirci quale sarà la spesa, e si possa poi venire ad un accomodamento.

In questa speranza, io ringrazio anticipatamente l'onorevole ministro della guerra, e l'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Picardi. (*Presidente della Commissione*) Il Parlamento italiano ha costantemente dato prove non dubbie e continue della sua simpatia, e del suo affetto verso l'esercito nazionale; e con questa legge che la Giunta parlamentare vi propone di accettare, non offre che una dimostrazione novella di quell'interessamento che la nazione intera prende in ogni tempo a beneficio dell'esercito. Questo disegno di legge, e lo desumerete, o signori, anche dalle parole di tutti gli oratori che hanno fin qui discorso nella discussione generale, costituisce essenzialmente un novello beneficio, che ai precedenti si aggiunge in favore delle armate di terra e di mare.

Le lamentanze che si sono messe innanzi, non si sono sollevate per negare i benefici che la Giunta, di accordo col Governo, vi propone di concedere ai militari che attualmente si trovano in servizio, e che potranno essere da oggi innanzi messi a riposo; ma mirano ad ottenere altre e novelle agevolanze da estendersi non soltanto ai pensionandi, ma benanco ai prodi veterani del nostro esercito che già trovansi collocati a riposo.

Io lodo, approvo, ed ammiro i nobili e generosi sentimenti da cui sono ispirati i propositi di tutti gli oratori che hanno quest'oggi parlato, e posso assicurare che la vostra Giunta, animata

da uguali desiderii, tolse ad esaminare questo quesito; anche perchè vi era chiamata da una lunga serie di petizioni che erano state presentate alla Camera, e che la Presidenza aveva alla Giunta inviate per toglierle ad esame. Però, studiando il disegno di legge presentato dal Governo, abbiamo dovuto convincerci che esso riferivasi non già ai pensionati, ma solamente ai pensionandi; e la Giunta concordemente ha opinato che non era della sua competenza l'occuparsi di quelle petizioni; e le ha restituite alla Presidenza della Camera perchè possano più opportunamente essere studiate dalla Commissione delle petizioni, la quale con la sua relazione provocherà la discussione completa di quelle diverse domande, e la Camera potrà, con maggiore maturità di esame e di giudizio, appagare quelle che saranno giudicate giuste e legittime, e prendere quelle altre risoluzioni che in quella occasione saranno credute più convenienti e accettabili.

Io non ripeterò ciò che diceva il relatore per dimostrare le ragioni per le quali la vostra Giunta, di questa questione non poteva occuparsi. Aggiungerò solamente qualche altra considerazione, oltre quella dei limiti del mandato già ricordati dal relatore.

Diceva l'onorevole Serafini che in Francia erasi una volta proposto di dare effetto retroattivo ad una legge che regolava le pensioni dei militari non ancora posti a riposo. Ma egli stesso ha dovuto pur convenire che anche in Francia, dove la questione fu sollevata, non si è potuto venire alla conclusione di dare effetto retroattivo ad una legge consimile; e molto meno lo potrebbe il Parlamento italiano, poichè le conseguenze di questa retroattività non si possano facilmente misurare.

In Francia, nel 1881, si è provveduto con una legge speciale, e con uno di quei temperamenti che possono adottarsi, ma che sono del tutto estranei ad una legge organica sulle pensioni; provvedimenti che devono formare l'obbietto di una legge speciale, e ben possono invocarsi con un risoluzione della Camera, tanto oggi nel votare la legge presente, quanto nell'occasione della relazione sulle petizioni che su questo argomento sono state presentate. Però la Commissione ha creduto altresì dovere insistere in quella risoluzione, anche per un altro e potente ostacolo che non era comune alle condizioni in cui si trovava la legislazione delle pensioni in Francia, e che per noi si rinviene nella legge del 7 aprile 1881, per non potere secondare con questa legge quelle istanze che sarebbe stato suo vivo desiderio di potere accogliere. La Camera ben ricorda che, colla

legge del 7 aprile 1881, furono liquidate tutte le pensioni degli impiegati civili e militari collocati in riposo fino a quel giorno, e furono liquidate in guisa che esse non pesano più sul bilancio dello Stato. Coll'alienazione di 27 milioni di rendita lo Stato si è discaricato di quest'onere il quale è passato ad una amministrazione speciale, alla Cassa, cioè, dei depositi e prestiti, che interamente lo assunse.

Sicchè, volendo estendere questa legge anche ai pensionati, ne verrebbe evidentemente una grandissima confusione, perchè si dovrebbe, nella determinazione della misura dell'aumento delle pensioni, stabilire altresì la quota che sarebbe rimasta a carico della Cassa dei depositi e prestiti, e quella che si dovrebbe novellamente riprodurre e iscrivere sul bilancio. E ciò a parte degli esami che si sarebbero dovuti fare per convincersi come la retroattività, che vorrebbe darsi ai beneficii che reca la presente legge, possa importare un onere non lieve per lo Stato, e se questo sia in grado di sopportarlo, e in qual misura. Ma per fare tutti codesti studi ed esami, mancavano e mancano alla vostra Giunta tutti gli elementi che sarebbero indispensabili per potere venire ad una risoluzione seria e concreta. Egli è per questo che la vostra Commissione ha dovuto mettere da parte tutte quelle petizioni, e rimandarne ad altra sede l'esame, affinchè si possa più seriamente provvedere in tempo più opportuno, e con tali temperamenti che non riescano a disturbare l'andamento del servizio delle pensioni fin dallo inizio della normale sua sistemazione.

Credo d'aver con ciò risposto alle osservazioni che venivano quasi in coro presentate da tutti gli oratori, a cominciare dall'onorevole Luchini fino all'onorevole Roux.

Richiamo ora l'attenzione della Camera anche sulla definizione di questa legge che, con poca esattezza, si chiama legge di equiparazione dei militari agli impiegati civili. Essa si propone senza dubbio un'equiparazione; ma non un'equiparazione totale e completa, perchè restano sempre fermi tutti quei privilegi che le leggi precedenti hanno stabilito a vantaggio dei militari, sia in ragione dell'età in cui si può domandare il collocamento a riposo, sia per la durata del servizio dopo il quale questo collocamento a riposo si può domandare, e che non è comune colla durata in servizio degli impiegati civili; restano fermi anche gli altri privilegi relativi al computo delle campagne come anni di servizio, restano ferme tutte quelle altre disposizioni anche eccezionali per soli militari di terra e di mare per le ferite o altre malattie incontrate

per ragioni di servizio, che sono nel ceto dei militari assai più frequenti di quello che non siano fra gl'impiegati nelle amministrazioni civili; sono mantenuti gli aumenti sessennali in beneficio dei capitani; è mantenuta finalmente la posizione ausiliaria che nessuno negherà essere un beneficio speciale per l'esercito di terra, e che si è già proposto di estendere all'armata di mare colla legge che già venne presentata al Parlamento; Sono questi tutti benefici speciali per l'esercito, che non sono però comuni agli impiegati civili.

Dunque la legge che vi si presenta è una legge di miglioramento e di parificazione, per i soli criteri o coefficienti in base ai quali si era fin'oggi proceduto alla liquidazione delle pensioni militari. Tale liquidazione, ora circoscritta nei termini designati di una tabella che determinava dei minimi e dei massimi, e che si riferiva a stipendi minori degli stipendi attuali, invece, secondo vi si propone con questo disegno di legge, la pensione verrà liquidata in base ai coefficienti stabiliti dalla età, dalla durata in servizio, dallo stipendio che realmente il militare viene a percepire, e con le stesse norme adottate per la liquidazione delle pensioni civili. È questa la sola parificazione che vi si propone, lasciando intatti tutti gli altri privilegi.

L'onorevole Serafini aveva anche fatto qualche osservazione sull'articolo ultimo di questo disegno di legge, articolo aggiunto dalla maggioranza della Commissione. Egli diceva che, se la legge è giusta (perchè così vorrei riepilogare il suo concetto), non gli sembrava egualmente giusto che la esecuzione debba esserne rimandata ad un'epoca futura, anzichè attuarla subito dopo la sua promulgazione. Io sono dunque in dovere di spiegare quali furono i concetti ai quali la Commissione si ispirava nel proporvi questa disposizione di legge. Il disegno di legge che vi sta dinanzi, e che la Giunta ha studiato, è essenzialmente transitorio; dico transitorio, perchè non si applica ai pensionati già messi in riposo, e non si applica, secondo il concetto del Governo, nemmeno agli impiegati futuri ai quali dovrebbe provvedere la nuova legge generale sulle pensioni civili e militari, già presentata in esecuzione della legge dell'aprile 1881 la quale stabiliva la fondazione di una Cassa per le pensioni.

Il presente disegno di legge concerne soltanto gli impiegati che ora sono in servizio, e che, da oggi innanzi, potranno esser collocati a riposo. Limitata solamente a questa categoria di impiegati l'applicabilità della legge di cui chiediamo l'approvazione, la maggioranza della Giunta

aveva dapprima dubitato se non fosse stato consiglio più prudente esaminare questa legge insieme alla legge generale la quale, regolando le pensioni degli impiegati di nomina futura, provvede in pari tempo ai fondi necessari per sostenere il servizio delle pensioni di tutti gli impiegati che attualmente si trovano in servizio. Anzi, vedendo che la Camera aveva deferito l'esame di questi due disegni di legge, relativi alla parificazione dei criteri per la liquidazione delle pensioni dei militari di terra e di mare, alla stessa Commissione che gli uffici avevano delegata per l'esame della legge generale, vi fu chi voleva decisamente sostenere che queste tre leggi dovessero insieme e contemporaneamente presentarsi alla Camera, affinché, nel provvedere all'approvazione di questa legge generale, si fosse potuta contemporaneamente convincere del modo come si sarebbe fatto fronte alle maggiori spese che da queste due leggi speciali sarebbero derivate a carico del bilancio dello Stato.

Quando la Camera avrà sotto gli occhi la legge generale sulle pensioni degli impiegati civili e militari, avrà occasione di vedere che la questione più grave, la questione più seria, più poderosa che quel disegno di legge presenta, consiste principalmente nel determinare la misura degli oneri che graveranno sul bilancio, e la scelta dei mezzi per provvedere i fondi necessari per far fronte alle non poche erogazioni occorrenti per sostenere il servizio delle pensioni degli impiegati che attualmente servono lo Stato. Per provvedere adeguatamente ai mezzi come far fronte al servizio di queste pensioni sarà necessario di esaminare la portata finanziaria di queste leggi quando si presenteranno all'approvazione della Camera.

Credeva dunque la Giunta che fosse suo debito, nel difendere un disegno di legge di questa indole, di dimostrarvi, o signori, come ed in quanto al servizio di queste pensioni si provvedeva, e quali erano gli oneri novelli che, da quel giorno in cui le leggi fossero andate in esecuzione, sarebbero pesato sul bilancio dello Stato.

Quindi si proponeva da taluni che la discussione su queste leggi speciali non dovesse affrettarsi, e che invece si dovesse promuovere lo studio e la risoluzione della Camera sopra le tre leggi contemporaneamente.

Ma, anche per un riguardo dovuto alla minoranza della Commissione, si è adottato il temperamento di presentare anche prima, e separatamente, le due leggi speciali, coll'aggiungere però l'articolo 12 che ha sollevato le osservazioni dell'onorevole Serafini, e col quale si propone che queste leggi

non possano andare in vigore se non contemporaneamente, e nel giorno medesimo in cui andrà in vigore la legge generale sulle pensioni degli impiegati civili e militari. In altri termini la Commissione ha considerato che queste due leggi, che parificano i criteri per la liquidazione delle pensioni dei militari di mare e di terra, non siano che un'appendice, ed un'appendice inseparabile dalla legge generale che provvede alla istituzione della Cassa delle pensioni, la quale, coi mezzi che il Parlamento sarà per fornirle, dovrà anche sostenere il servizio delle pensioni tanto per gli impiegati civili, che per quelli dell'esercito di terra e di mare che attualmente trovansi in attività di servizio; quindi ha ritenuto di dovere applicare questa legge nel momento stesso in cui si possa avere una cognizione concreta sulle conseguenze finanziarie di essa, e sul modo come si potrà e si dovrà provvedere al pagamento delle pensioni.

Faccio osservare poscia all'onorevole Ungaro, che l'opzione conceduta ai militari, in base all'articolo 11, non può essere un danno per loro, e che anzi il diritto di scelta che si dà al militare di poter dire: voglio che la mia pensione sia liquidata secondo la legge precedente o colla legge nuova, non è che una disposizione di favore ed è certo che colui che sarà chiamato a fare uso di questo diritto sceglierà la posizione che sarà per lui la più vantaggiosa.

Dirò anche all'onorevole Nocito che le sue osservazioni in ordine all'articolo 3º non mi sembrano assolutamente fondate, poichè l'articolo 3º non è che la letterale riproduzione dell'articolo della legge precedente; nessuna disposizione nuova è in esso sancita, meno di questa: estendere la disposizione della legge precedente anche ai militari che trovansi nello stato di posizione ausiliaria; e questo è certamente un novello beneficio speciale ai militari di terra, beneficio di cui quanto prima gioverà anche i militari di mare. Dunque anche di questo argomento non parmi, che l'onorevole Nocito e la Camera debbano impensierirsi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serafini.

Serafini. Stando al primo articolo della legge, sembra a me, senza alcun dubbio, che le campagne non saranno calcolate nel computo della pensione, perchè è detto che "è abolita la tabella fissa già annessa alla legge 26 marzo 1865." Quindi, se si approvasse la legge tale e quale è proposta, nel fare il computo delle pensioni, ritengo che un legale troverebbe il modo di non farci entrare le campagne. Ma dal momento che l'onorevole ministro, l'onorevole relatore, ed anche

l'onorevole presidente della Commissione assicurano che effettivamente si debbono valutare, io ne sono lieto, e mi riservo di proporre una modificazione in questo senso al primo articolo, in modo che risulti chiaramente che le campagne debbono essere valutate.

Corvetto, relatore. Per la smania mia di non annoiare la Camera, e quindi di tirar via, per finire presto di parlare, io non mi sono saputo spiegare; così l'onorevole Ungaro ha avuto modo di darmi un attacco a fondo, e proprio in senso opposto ai miei sentimenti ed a quanto io ho detto, o per lo meno a quanto ho voluto dire.

L'articolo 11 è stato scritto dalla Commissione, appunto affinchè gli ufficiali non avessero a risentire danno, quando, per effetto di questa legge, fossero posti a riposo prima di aver compiuto il triennio dall'aumento dello stipendio.

È noti anche l'on. Ungaro che la minoranza della Commissione avrebbe voluto dare un effetto retroattivo di tre anni alla legge del 1882 sugli stipendi.

Quindi mi perdoni l'onorevole Ungaro di avergli dato il fastidio di fare un secondo discorso. Egli non mi ha capito; ma tutta la colpa è mia, perchè ho proprio il difetto di voler parlare in fretta e furia per arrivare presto allo scopo, e non secare la Camera più del bisogno. (*Si ride*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. L'onorevole Corvetto mi ha in certo modo censurato per non essermi reso conto dell'articolo 11, mentre io, precisamente come dice l'onorevole Corvetto, ho detto che l'articolo 11 è ispirato ad una regola di giustizia per la quale l'impiegato non deve perdere i vantaggi della legge precedente sotto la quale incominciò o continuò il servizio, e deve quindi avere la facoltà di preferire l'antica legge alla nuova, se più la creda opportuna ai suoi interessi.

Non credo poi conveniente di rispondere per ora all'onorevole Picardi, perchè il tempo non lo permette; mi riservo a rispondergli quando l'articolo 3 verrà in discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. L'onorevole Picardi ha fatto un lungo discorso, ma non mi persuase.

Riferendosi alle raccomandazioni fatte dall'onorevole Luchini, da me e da altri, egli ha detto che noi vogliamo dare a questa legge la forza di retroattività, e che col nostro ordine del giorno perturbiamo il servizio delle pensioni. Niente affatto: noi non domandiamo altro che un prov-

vedimento di giustizia, il quale non ha nulla a fare colla legge delle pensioni, a favore di quei militari pensionati e che hanno fatto le campagne di guerra. Siccome però qui trattasi di una questione di finanza, e vedo che l'onorevole ministro delle finanze si è assentato, così io prego che si lasci tempo al Governo di esaminare le nostre proposte, sperando che nella seduta prossima possa dichiarare di acconsentire che sia accolta dalla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. Rispondendo in ordine ai benefici di questa legge che si vorrebbero estesi anche ai già pensionati, siccome di questo ne parlarono parecchi oratori cioè, gli onorevoli Luchini, Serafini, Ungaro, Cavalletto, Araldi ed altri, non poteva io, nella discussione generale, prendere singolarmente in esame gli argomenti e le proposte diverse presentate da ciascun oratore per la soluzione della quistione sollevata; e poichè la più saliente e la più grave era la proposta che sosteneva l'onorevole Serafini, il quale chiede che con una disposizione speciale si dia effetto retroattivo a questa legge, su quella mi sono principalmente fermato.

Prego però l'onorevole Cavalletto di ricordare, che anch'io dissi testè, come alla sorte di quei generosi militari già collocati a riposo, e i quali meritano di avere fatta una posizione migliore, si potrà e si dovrà più opportunamente provvedere, sia con una legge speciale, sia con ordini del giorno, sia con risoluzioni della Camera, quando discuteremo le loro petizioni, che a tal fine furono restituite alla Presidenza per rimetterle alla Giunta per le petizioni. Quindi io non mi oppongo a che, con una forma diversa da un articolo inserito in questa legge e che dia ad essa un effetto retroattivo, si possa provvedere anche alla sorte di quei benemeriti della nazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la discussione generale. Il seguito della discussione di questa legge è rimandato a mercoledì mattina alle 10.

La seduta è levata alle 12. 10.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884 — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).